

BANDO COMUNALE STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni delle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 413 del 15 maggio 2020 recante: *“Fondo per la morosità incolpevole. Riparto e assegnazione della quota regionale 2019”* e secondo quanto previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 recante: *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»* e al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante: *“ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

ARTICOLO 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare e riferirsi ad alloggio sito nel Comune di Loano, in locazione sul mercato privato e occupato, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o concessi in uso per finalità sociali. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00=.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Loano;
- b) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- c) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o di abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 613 del 25/7/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza), ubicato nel territorio provinciale ligure; non si applicano i requisiti indicati al presente punto quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo, purchè solo uno di essi rientri in una delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Nella domanda dovranno essere indicati, a pena d'esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo. Alla domanda, deve essere allegata documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a titolo esaustivo: si tratta di abitazione dove risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota);
 - l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- e) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.000,00= ovvero reddito complessivo familiare pari o inferiori a € 28.000,00= per l'anno 2019;
- f) riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi 5 mesi dell'anno – anche a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale riduzione può essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è stata sospesa a seguito dei richiamati provvedimenti del governo). E' prevista altresì la riduzione del reddito anche per "altre motivazioni" da esplicitare al punto h) della domanda.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il presente bando è finanziato con fondi propri dell'ente, con una copertura economica prevista di € 55.000,00; è intendimento del Comune di Loano, qualora il fondo risultasse insufficiente a coprire le istanze pervenute, incrementare, ove possibile, tale importo attingendo al Fondo Regionale Morosità Incolpevoli.

Il contributo della presente domanda straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione mensile e in misura non superiore a € 350,00 al mese, comunque modulato sulle risorse economiche disponibili. Il contributo, erogato in un'unica soluzione, corrisponde a tre mensilità successive a partire da maggio 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Il contributo verrà liquidato tramite pagamento sulle coordinate IBAN esclusivamente di conto corrente bancario o postale.

Si precisa che i beneficiari della presente misura straordinaria potranno presentare domanda anche per il bando contributi locazioni 2020. La somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta dall'eventuale importo spettante in base al bando contributo locazioni 2020.

ARTICOLO 3 MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA

I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 10/06/2020 alla mezzanotte del giorno 24/06/2020 per complessivi 15 giorni consecutivi.

Le domande devono essere redatte sull'apposito modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune (in subordine da ritirarsi presso il Palazzo Comunale presso ufficio URP) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate:

- a mano presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Loano;
- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo loano@peccomuneloano.it;

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, **pena l'irricevibilità** della stessa, è la seguente:

- fotocopia del contratto di locazione;
- copia del documento di identità in corso di validità (il D.L. n. 18/2020 prevede la proroga al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza);
- copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- fotocopia del codice IBAN del richiedente.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 4 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati nei termini stabiliti dall'utenza interessata e formula un elenco provvisorio entro 15 giorni dandone notizia all'Albo Pretorio del Comune.

Sarà possibile presentare opposizione all'elenco provvisorio delle ammissioni e delle esclusioni per un periodo di 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio.

Ai sensi della Legge 241/90 il Comune di Loano NON INVIERA' comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di protocollo della domanda.

ARTICOLO 5 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione agli aventi diritto avverrà entro 15 giorni dalla redazione della graduatoria definitiva. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste il contributo è diminuito proporzionalmente a tutti gli aventi titolo al fine di poter soddisfare, anche se in misura ridotta, tutti gli istanti.

ARTICOLO 6 CASI PARTICOLARI

In caso di decesso dell'istante il contributo è devoluto ai familiari eredi che continuano a condurre l'alloggio, ma non ai successori che non facevano parte del nucleo familiare destinatario del contributo e che non posseggono i requisiti sociali ed economici per accedere al beneficio.

Nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, la domanda potrà essere presentata solo dall'intestatario del contratto di locazione, e nel caso di più cointestatari, il canone di riferimento è la quota parte a carico del nucleo familiare del richiedente.

ARTICOLO 7 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM 159/2013, spetta all'amministrazione comunale procedere ad idonei controlli , anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando le norme penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e dovrà provvedere alla restituzione gravata degli interessi legali.

ARTICOLO 8

Il Comune di Loano, al termine della procedura di assegnazione dei fondi, procederà alla trasmissione alla Regione Liguria delle informazioni relative al monitoraggio del Fondo morosità incolpevole secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Loano, 08.06.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZI SOCIALI
Chiara PIZZIGNACH